



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Modifiche al decreto ministeriale 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009".

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Repertorio atti n. ¹⁶⁶ CSR del 27 luglio 2011.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 27 luglio 2011:

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce le norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, con modifiche ai Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e con l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1782/2003, che all'articolo 68 prevede la concessione di un sostegno specifico agli agricoltori, per i settori, le voci e le finalità ivi dettagliatamente indicate, secondo determinate condizioni da stabilirsi da parte dagli Stati membri;

VISTO, inoltre, l'articolo 69, che, allo scopo di finanziare detto specifico sostegno, prevede la possibilità per gli Stati membri di decidere entro il 1° agosto degli anni 2009, 2010 e 2011, di utilizzare, a partire dall'anno successivo a tale decisione, fino al 10 % dei loro massimali nazionali;

VISTA altresì l'ulteriore facoltà per gli Stati membri, concessa a norma del paragrafo 8 del sopra richiamato articolo 68, di riesaminare, entro la data del 1° agosto dell'anno 2011, le decisioni da essi stessi adottate per l'attuazione del sostegno, introducendo modifiche, sia per variare gli importi finanziari del sostegno di cui trattasi, sia per porre termine all'applicazione del sostegno specifico stesso, a partire dall'anno 2012;

VISTO il Decreto ministeriale 29 luglio 2009, adottato previa intesa di questa Conferenza, di cui all'atto rep. n. 100/CSR, successivamente modificato dal Decreto ministeriale 25 febbraio 2010, con cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha adottato, a livello nazionale, le misure relative sia al miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, sia alle pratiche agronomico-ambientali, sia al sostegno per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a) del richiamato Regolamento (CE) 73/2009;

Ellecore





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il testo, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 19 aprile 2011, con nota protocollo n. 3616 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramato alle Regioni e Province autonome il successivo 21 aprile del medesimo anno, con nota protocollo n. 2096, che, alla luce dell'esperienza del primo anno di applicazione del sostegno specifico, modifica, nei termini temporali concessi dalla normativa comunitaria, il Decreto ministeriale del 29 luglio 2009, con l'inserimento di nuovi parametri per l'applicazione delle misure ivi già contemplate e con l'integrazione, nell'elenco delle razze bovine a duplice attitudine iscritte ai registri anagrafici, delle razze Pustertaler e Sarda, adottando, per i relativi finanziamenti, il trasferimento di somme non utilizzate per la misura agro-ambientale, quale compensazione rientrante tra le azioni autorizzate dalla Commissione europea;

VISTA l'istruttoria tecnica, svoltasi nel corso di tre incontri, dei quali il primo, tenutosi il 3 maggio 2011, si è concluso con un rinvio del provvedimento, richiesto da parte regionale, su mandato politico della Commissione degli Assessori regionali competenti per materia, finalizzato ad un approfondimento tecnico da effettuarsi sulla base dei dati in possesso dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), al fine di una reale fotografia e di un monitoraggio sullo stato di avanzamento delle misure attualmente in corso, anche allo scopo di verifica sulla possibilità di inserire ulteriori misure, per settori a tutt'oggi non presenti;

VISTI gli esiti del secondo incontro tecnico del 17 maggio 2011, con la definizione di un emendamento alla lettera *b*) dell'articolo unico dello schema di decreto, finalizzato ad una maggior chiarezza sulle modalità di utilizzo delle eventuali economie e con la conclusione dell'avviso tecnico favorevole al provvedimento così come definito nella medesima riunione, rinviando l'opportunità di effettuare approfondimenti, in particolare in merito ai contenuti degli articoli 3 e 10 del soprarichiamato decreto ministeriale del 29 luglio 2009 da modificare, ai fini di un utilizzo e di un accompagnamento più puntuale di alcune misure;

VISTO il terzo incontro tecnico, convocato il 20 giugno 2011 a seguito della richiesta del Coordinatore della Commissione regionale delle politiche agricole, di cui alla nota protocollo n. A00/1028/SP9 del 10 giugno 2011, di integrare il testo dello schema di decreto con riferimento alle sementi certificate, concluso con la proposta di un emendamento, consistente nell'inserimento, alla fine dell'articolo 2 del DM 29 luglio 2009, della frase che recita: "per la coltivazione del frumento duro è previsto l'obbligo di utilizzo del seme certificato";

VISTI gli esiti della seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 21 giugno del corrente anno, nella cui sede il Sottosegretario di Stato competente ha accolto la proposta emendativa già formulata in sede tecnica ed ivi reiterata, con riserva di approvazione da parte della Commissione UE, cui è d'obbligo la notifica, e con la precisazione della relativa decorrenza a partire dal 1° gennaio 2013;

PRESO ATTO altresì della raccomandazione, avanzata nella medesima sede dagli Assessori regionali con l'accoglimento da parte del Sottosegretario competente, di prevedere una deroga per i produttori di grano duro biologico, qualora non fossero disponibili sementi certificate biologiche;

R. Rocca





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la stesura, trasmessa dal Ministero proponente, giusta nota protocollo n. 7596 del 26 luglio 2011 ed ivi allegata, contenente tutte le soprarichiamate modifiche concordate in sede di istruttoria, sia tecnica sia politica;


VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza con la conferma, da parte dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dell'avviso favorevole all'intesa sul testo così come definito nella sede del richiamato Comitato, con la precisazione, accolta dal Rappresentante del Ministro competente, che la data del 1° gennaio 2013 deve intendersi riferita anche alle domande di pagamento, presentate nel 2013, relative alle semine di grano duro effettuate nell'autunno-inverno del 2012

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Modifiche al decreto ministeriale 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009", nell'allegata stesura del 26 luglio 2011, di cui alla nota ministeriale protocollo n. 7596, nei termini di cui in premessa (All.1).

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On. Dott. Raffaele Fitto

Raffaele Fitto

Poligrafo
[Signature]

ACC 1

SCHEMA DI DECRETO

Modifiche al decreto ministeriale 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004 n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 22 settembre 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2010, recante modifiche al sopracitato decreto;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009 è possibile riesaminare le decisioni adottate per l'attuazione del sostegno specifico e, pertanto, introdurre modifiche a partire dal 2012;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1120/2009, le misure di sostegno specifico attuate debbono essere controllabili e verificabili;

Considerato che, dall'esperienza del primo anno di applicazione del sostegno specifico, appare opportuno apportare alcune modifiche al decreto ministeriale 29 luglio 2009, per migliorare l'applicazione del sostegno stesso;



Ritenuto che, per quanto riguarda il sostegno previsto all'articolo 8 del decreto ministeriale 29 luglio 2009 è opportuno inserire ulteriori parametri qualitativi che individuino le sementi che garantiscono il miglioramento della qualità dello zucchero a seconda degli areali produttivi;

Considerato che la Commissione europea, con nota n. 437819 del 19 aprile 2011, ha chiarito i termini per il trasferimento di somme non utilizzate per la misura agro-ambientale verso altre misure di sostegno specifico e, di conseguenza, appare opportuno precisare tale meccanismo di compensazione;

Ritenuto opportuno integrare l'elenco delle razze bovine a duplice attitudine iscritte ai registri anagrafici con le razze Pustertaler e Sarda, come richiesto dalle Regioni Piemonte e Sardegna;

Considerato che le Regioni, nel Comitato tecnico permanente in materia di agricoltura del 21 giugno 2011, hanno ritenuto di prevedere, nell'ambito del sostegno agro ambientale, l'obbligo di utilizzo della semente certificata per il frumento duro;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a) (ii) del regolamento (CE) n. 73/2009 il sostegno riguardante specifiche attività agricole che comportano benefici ambientali aggiuntivi è soggetto ad approvazione da parte della Commissione europea;

Ritenuto opportuno fornire adeguata informazione agli agricoltori in relazione all'utilizzo obbligatorio della semente certificata di frumento duro;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del ;

Decreta:

Art. 1

1. Il decreto ministeriale 29 luglio 2009, citato in premessa, è modificato come segue:

a) Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“1. Una somma di 14.000.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari ad ettaro ai produttori che coltivano barbabietola da zucchero ed utilizzano sementi certificate, confettate e caratterizzate per l'areale e le condizioni di coltivazione nelle quali vengono impiegate.”

b) Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“2. Eventuali economie realizzate nell'ambito di una misura di cui agli articoli da 3 a 9 sono utilizzate, in modo proporzionale, nell'ambito delle altre misure di cui ai medesimi articoli da 3 a 9 per le quali si è verificato il superamento del relativo plafond attribuito.

Le eventuali economie di cui sopra, non utilizzate per le misure di cui agli articoli da 3 a 9, e le eventuali economie realizzate nell'ambito dell'articolo 10, sono utilizzate per il sostegno di cui all'articolo 11.”

c) Nell'allegato 1, all'elenco delle razze a duplice attitudine iscritte ai registri anagrafici:



(1) il termine "Caldana" è sostituito da "Calvana";

(2) sono inserite le seguenti razze:

"- Pustertaler
- Sarda".


d) Nell'allegato 6, dopo le parole "Cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro." è inserita la seguente frase:

"Per la coltivazione di frumento duro, a decorrere dalla domanda 2013, gli agricoltori hanno l'obbligo dell'utilizzo di semente certificata. Non sono soggetti a tale obbligo gli agricoltori che coltivano frumento duro ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alle produzioni biologiche."

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO



f



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla nuova proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011.

Rep. Atti n. *165/ESR del 27 luglio 2011*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 27 luglio 2011:

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, all'articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con questa Conferenza, l'assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con questa Conferenza;

VISTO l'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il quale ha stabilito che, in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243), "per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all' articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, nonché dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-Regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonché dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi è assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento”;

VISTO l'articolo 9, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha stabilito che, “in conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012”;

VISTO l'articolo 11, comma 12, del predetto D.L. n. 78/2010, il quale prevede che, “in funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011”;

VISTO l'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale stabilisce che, “ai sensi dell'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011”;

VISTO il proprio atto rep. n. 80/CSR del 20 aprile 2011 con il quale, in attuazione delle predette disposizioni di legge, questa Conferenza ha sancito l'intesa sulla proposta del Ministro della salute di determinazione del fabbisogno ante mobilità per l'anno 2011 ai fini del finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza e del finanziamento delle quote finalizzate, per un importo complessivo pari a euro 104.380.906.387 da ripartirsi secondo la rimodulazione formulata dalle Regioni e Province autonome di cui alla colonna “Fabbisogno finale ante mobilità con 347,5 milioni e 70 milioni e con riequilibrio di solidarietà delle Regioni” contenuta nel documento consegnato in seduta dalla Regioni medesime;

VISTO l'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, che dispone che: “il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali”;

VISTO l'articolo 17, comma 6, del predetto decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale stabilisce che: “Al sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di 105 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

CONSIDERATO che, a seguito di quanto concordato nel corso della predetta seduta di questa Conferenza del 20 aprile 2011 le Regioni hanno avanzato al Ministro della salute la loro proposta di Tabella C, contenente i nuovi valori di mobilità sanitaria interregionale per il riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011, approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7 luglio 2011;

VISTA la lettera in data 21 luglio 2011, con la quale il Ministero della salute ha inviato, per l'acquisizione della prescritta intesa in questa Conferenza, la nuova proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto;

VISTA la lettera in data 21 luglio 2011, con la quale la proposta in parola è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota in data 26 luglio 2011, diramata alle Regioni e Province autonome in pari data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso nuove versioni delle tabelle C ed E allegate alla proposta di deliberazione CIPE di cui trattasi;

RILEVATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il giorno 26 luglio 2011, le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso tecnico favorevole sulla proposta di deliberazione CIPE in oggetto, nella versione risultante dalle nuove tabelle C ed E inviate con la predetta lettera del 26 luglio 2011;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno espresso sulla proposta di cui all'oggetto l'assenso al perfezionamento della prescritta intesa a condizione che venga adottata la deliberazione del CIPE concernente l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi FAS, relativamente alle regioni con piano di rientro dal disavanzo sanitario, per il pagamento delle rate di ammortamento afferenti i mutui eventualmente contratti;


RILEVATO che i rappresentanti del Governo, delle Regioni e delle Province autonome hanno convenuto che, nel caso in cui non venga adottata la predetta deliberazione del CIPE, il termine previsto dal comma 3 del citato articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 decorre dalla data dell'odierna seduta;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sulla nuova proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011, come da Allegato 1, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto



Allegato 1

Ministero della Salute

Dipartimento della Qualità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di
sistema
Uff. IV

Proposta per il CIPE

OGGETTO: Riparto disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale nell'anno 2011. Richiesta di Intesa alla Conferenza Stato-Regioni.

La presente proposta di riparto viene redatta al fine di completare la precedente del 19 aprile 2011, sulla quale è stata formalizzata l'Intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011, a seguito dell'invio da parte del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, con nota Prot. n. 3023/C7SAN del 7 luglio 2011, della tabella C contenente i nuovi valori di mobilità sanitaria inter-regionale, approvata dalla Conferenza medesima in pari data.

Al fine di assicurare continuità con la precedente proposta, la presente proposta assorbe integralmente quella precedente.

IMPORTO STANZIATO

Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2011 è complessivamente determinato in € **106.800.300.000**, come somma algebrica dei seguenti importi:

- + € **106.934.000.000** a norma degli art. 69 e 79 del DL 112/2008 convertito dalla L 133/2008 e dell'art. 1-ter del DL 78/2009 convertito dalla L 102/2009, richiamati dall'art. 1 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. Tale importo comprende la riattribuzione dell'importo di € 800.000.000 di cui all'articolo 22, comma 2 della legge 102/2009 e dell'importo di € 50.000.000 a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, da erogare direttamente allo stesso Ospedale, secondo le modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187, che ha reso esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, come previsto dall'art. 22, c. 6 della medesima L 102/2009;
- + € **167.800.000** per la sanità penitenziaria di cui all'art. 2, c. 283, lett. c) della L 244/2007;
- + € **419.000.000** di incremento disposto dall'art. 2, c. 67 della L 191/2009 attuativo del Patto per la Salute relativo al triennio 2010-2012, per la copertura delle risorse aggiuntive al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del Bilancio dello Stato per l'anno 2011;
- + € **347.500.000** di incremento disposto dall'articolo 1, comma 49 della legge 13 dicembre 2010, n.220 a parziale copertura delle esigenze finanziarie per l'anno 2011, come previsto dal Patto per la Salute del 3 dicembre 2009 (art.1, comma 4, lettera c) . La presente proposta, non prevede, al momento, la ripartizione dell'importo di 105 milioni di euro, di cui all'articolo 17, comma 6 del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, quale copertura della mancata applicazione della quota fissa per ricetta di 10 euro sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale dal 1° giugno 2011 alla data di conversione del decreto-legge 98/2011. Tale importo verrà ripartito con successivo provvedimento;



- € **418.000.000** di decremento, ai sensi dell'art. 9, c. 16 del DL 78/2010 convertito dalla L 122/2010 per le economie realizzabili in materia di contrattazione collettiva nazionale del personale del comparto SSN;
- € **600.000.000** ulteriori di decremento, ai sensi dell'art. 11, c. 12 della predetta L 122/2010, per le economie realizzabili nel settore farmaceutico;
- € **50.000.000** da erogare direttamente all'OPBG di cui sopra.

Lo stanziamento iniziale di € **106.800.300.000** comprende le seguenti componenti di finanziamento:

- € **669.000.000** : **FINALIZZATO** ¹
- € **1.778.880.263** : **VINCOLATO E PROGRAMMATO PER REGIONI E PA** ²
- € **640.513.350** : **VINCOLATO PER ALTRI ENTI** ³

IMPORTO DA RIPARTIRE

L'importo da ripartire con la presente proposta ammonta a € **104.782.749.737** ed è costituito dalle seguenti quote di finanziamento:

- 1) € **103.711.906.387** : **INDISTINTO** calcolato per differenza tra il fabbisogno complessivo pari a € 106.452.800.000 e il finanziamento finalizzato e vincolato, come sopra individuati;
- 2) € **669.000.000** : **FINALIZZATO**;
- 3) € **6.840.000** : **VINCOLATO PER REGIONI E P.A.** per la medicina penitenziaria, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n.230, al netto delle risorse pari a € 167.800.000, alla cui ripartizione si provvederà con specifico riparto da formalizzare in separata sede.
- 4) € **395.003.350**: **VINCOLATO PER ALTRI ENTI** (v. nota 3), di cui:
 - € 238.000.000 per IZS
 - € 142.003.350 per CRI
 - € 10.000.000 per IZS

¹ 69.000.000 € per il rinnovo delle convenzioni con il SSN (L 133/08)
 400.000.000 € per abolizione ticket specialistica ambulatoriale (L 133/08)
 200.000.000 euro per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (L 102/09)

² 1.437.360.263 € per obiettivi di piano (L 662/96 e L 133/08)
 49.063.000 € per AIDS (L 135/90)
 10.000.000 € per veterinaria (L 218/88)
 38.735.000 € per borse di studio ai medici di medicina generale (L 109/88)
 30.152.000 € per fondo di esclusività (L 488/99)
 30.990.000 € per assistenza a extracomunitari irregolari (L 40/98)
 6.840.000 € per attività di medicina penitenziaria (DLvo 230/99)
 4.390.000 € per prevenzione e cura della fibrosi cistica (L 362/98)
 3.550.000 € per provvidenze economiche agli Hanseniani (L 31/86)
 167.800.000 € per la medicina penitenziaria (art. 2, comma 283 della legge 244/07)

³ 173.010.000 € per finanziamento borse di studio agli specializzandi (DLvo 257/91)
 238.000.000 € per il finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) (DL.vo 270/93)
 142.003.350 € per il finanziamento della Croce Rossa Italiana (CRI)
 10.000.000 € per il finanziamento degli oneri contrattuali bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli IZS, a valere sullo stanziamento complessivo (L 350/03 e L 266/05)
 3.000.000 € quale quota parte del finanziamento complessivo degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli IZS per complessivi 398 milioni (L 244/07)
 2.500.000 € per il pagamento delle rate di mutui contratti con la CC.DD.PP. (L 456/87)
 2.000.000 € per il Centro Nazionale Trapianti (articolo 8- bis del decreto-legge 135/09 convertito dalla legge 166/2009)
 70.000.000 € ACCANTONATI dopo sentenza Corte Costituzionale in materia di visite fiscali



gh

€ 3.000.000 per IZS
 € 2.000.000 per Centro Nazionale Trapianti

CRITERI DI RIPARTO

Come avvenuto per l'anno 2010, il finanziamento **INDISTINTO**, pari a € **103.711.906.387**, viene ripartito tra le regioni e PA, ai sensi dell'art. 1, c. 34 della L 662/96, sulla base della frequenza dei consumi sanitari della popolazione residente, distintamente per Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e per fasce di età della popolazione stessa.

I dati relativi alla popolazione sono quelli stimati dall'ISTAT al 1° gennaio 2010.


I criteri di riparto e le fasce di età con i relativi pesi sono illustrati nei riquadri sotto riportati.

<i>Livello di assistenza</i>	<i>Sotto livello</i>		<i>Dati disponibili da NSIS</i>	<i>Criteri di riparto</i>	
Prevenzione	5 %		No	popolazione non pesata	
Distrettuale	51 %	Medicina di base	7,00 %	No	popolazione non pesata
		Farmaceutica	13,62 % del fabbisogno indistinto-	Si	Tetto imposto sul fabbisogno complessivo comprensivo delle somme vincolate
		Specialistica	13,30%	Si (Tessera sanitaria - 2009)	popolazione pesata (v. Tabella pesi)
		Territoriale	17,08 %	No	popolazione non pesata
Ospedaliera	44 %		Si (Anagrafica SDO - 2008)	50 % popolazione non pesata; 50 % popolazione pesata (v. Tabella pesi)	

Tabella pesi

<i>Livello di assistenza</i>	meno di 1 anno	da 1 a 4 anni	da 5 a 14 anni	da 15 a 24 anni	da 25 a 44 anni	da 45 a 64 anni	da 65 a 74 anni	oltre 75 anni
Specialistica	0,389	0,221	0,279	0,390	0,650	1,560	2,177	2,074
Ospedaliera	3,122	0,366	0,226	0,363	0,528	0,930	2,079	2,906

Relativamente alle modifiche della distribuzione della popolazione rilevata dall'ISTAT, la presente proposta di ripartizione tiene conto che dal 1.1.2010 l'articolazione territoriale del Paese, per quel che riguarda i Comuni, è stata oggetto di alcune variazioni. I Comuni, infatti, sono passati da 8101 a 8094 in seguito ad alcuni accorpamenti. Inoltre, sono entrate statisticamente a regime tre province di recente istituzione (Monza, Fermo, BAT) che hanno innalzato il numero complessivo di province a 110. Tutti questi cambiamenti, tuttavia, non hanno interessato l'articolazione territoriale (e quindi statistica) del Paese a livello regionale, salvo che per un aspetto. Dal 1.1.2010, infatti, 7



Comuni della provincia di Pesaro-Urbino sono passati alla provincia di Rimini, facendo così mutare l'assetto statistico anche a livello regionale. Ciò spiega il decremento della percentuale di quota di accesso rispetto alle risorse finanziarie del SSN della regione Marche rispetto al 2009 in favore della regione Emilia-Romagna. Rispetto alla popolazione residente al 1° gennaio 2009, hanno subito modificazioni anche significative le regioni Molise e Basilicata che hanno registrato riduzioni in termini assoluti della popolazione da assistere; altre regioni come Liguria, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, pur avendo registrato un incremento percentuale della popolazione, lo stesso - in termini relativi - è risultato più basso rispetto a quello registratosi a livello nazionale (+ 0,49%). Sostanzialmente immutata, invece, resta la composizione percentuale della popolazione anziana ultra sessantacinquenne.

Per quanto concerne il riparto della quota relativa all'assistenza farmaceutica territoriale, si precisa che l'art. 22, c. 3 della L 102/2009, fissa il relativo tetto di spesa al 13,30 % del finanziamento complessivo, al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie ("vincolato per altri enti" di cui sopra cfr. nota 3) nonché delle somme accantonate nel presente riparto, pari a 70 milioni, in attesa che ne sia definito l'utilizzo, alla luce di quanto sancito dalla Corte Costituzionale, in materia di visite fiscali, con la sentenza n. 207 del 7 giugno 2010 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102. La predetta percentuale, rapportata al finanziamento complessivo "indistinto", si ridetermina in 13,62%.

Il finanziamento **FINALIZZATO**, pari a € 669.000.000, viene ripartito tra le regioni e PA, distintamente per ciascuna delle sue componenti, in base ai medesimi criteri adottati nel 2010:

- € 69.000.000 : popolazione non pesata;
- € 400.000.000 : percentuale regionale di accesso al finanziamento indistinto (popolazione pesata);
- € 200.000.000 : in proporzione ai lavoratori extracomunitari emersi ai sensi della L 102/2009, alla data del 30 settembre 2010, comunicati dal Ministero degli Interni.

Per quanto riguarda il finanziamento delle risorse relative agli obiettivi di piano, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i., la relativa ripartizione è proposta in separata sede, contestualmente al presente riparto. L'importo da assegnare, pari a € 1.437.360.263 è al netto dell'importo di 2 milioni per il conseguimento delle finalità del Centro Nazionale Trapianti, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 135/09 convertito dalla legge 166/2009.

L'importo complessivo (indistinto + finalizzato), pari a 104.380.906.387 euro, include la quota ripartita tra le Regioni in relazione a specifiche esigenze e criteri equitativi nonché in funzione di particolari esigenze di qualificazione dei servizi concordemente riconosciuti dai Presidenti delle Regioni, come risulta dall'Intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011 sul fabbisogno indistinto.

La **Tabella A** illustra la ripartizione del finanziamento indistinto e finalizzato.

La **Tabella B** riporta le fonti del finanziamento indistinto e finalizzato: entrate dirette, partecipazioni delle regioni a statuto speciale, gettiti stimati dal Dipartimento delle politiche fiscali a normativa vigente dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF⁴, dei finanziamenti ex decreto legislativo 56/2000 secondo stime verificate con il Ministero dell'economia, individuando la disponibilità per cassa di ciascuna regione senza tener conto della mobilità.

La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 34, c. 3 della L 724/1994, nonché la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 1, c. 144 della L 662/1996 e la regione Sardegna, ai sensi dell'art. 1, c. 836 della L 296/2006, provvedono al finan-

⁴ Tali gettiti corrispondono alla stima del Dipartimento delle Politiche Fiscali per l'anno 2011. Tali gettiti non comprendono, pertanto, la revisione in positivo o in negativo, derivante dall'approvazione definitiva della legge finanziaria per il medesimo anno.



ziamento del rispettivo fabbisogno senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato. Per la Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 1, c. 830 della citata L 296/2006 è stata applicata l'aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria nella misura del 49,11 %.

La **Tabella C** evidenzia le compensazioni per la mobilità sanitaria adottate per il 2011, derivanti dai dati dell'anno 2009 e comprensive dell'abbattimento del 2% conseguente alle verifiche di appropriatezza effettuate in ambito interregionale e relative all'erogazione delle prestazioni regolate in regime di mobilità interregionale., così come approvate nella riunione del 7 luglio 2011 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, giusta comunicazione del Presidente delle Regioni e delle Province autonome con nota Prot. n. 3023/C7SAN del 7 luglio 2011.

In particolare si riportano:

- gli acconti 2011 per la compensazione della mobilità interregionale e per il finanziamento da assegnare all'Ospedale Bambino Gesù (OPBG) ed all'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM), giusta la normativa in vigore (il dato dei ricoveri nei confronti dei residenti della Regione Lazio comprende gli abbattimenti relativi all'appropriatezza prescrittiva e organizzativa previsti dagli accordi tra OPBG, ACISMOM e Lazio), approvati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome nella seduta del 7 luglio u.s., senza l'applicazione del predetto abbattimento del 2% dei valori relativi alla remunerazione delle prestazioni rese dalle predette strutture a favore dei residenti nelle varie regioni. La matrice dei flussi di mobilità sanitaria interregionale riferita ai saldi 2009 è stata costruita applicando per i ricoveri le tariffe convenzionalmente convenute (c.d. TUC). Per l'OPBG e l'ACISMOM sono state applicate ai valori di produzione del 2009 le percentuali di incremento della quota di finanziamento ordinario cui concorre lo Stato, registrate nell'anno 2011 pari a circa + 0,84%. La stessa Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha, peraltro, approvato il nuovo sistema tariffario dei ricoveri dell'OPBG proposto nella Conferenza dei Servizi del 27 luglio 2010 coerentemente con le disposizioni in materia di mobilità sanitaria previste dal Testo Unico sulla compensazione interregionale - anno 2009; pertanto, l'attività ospedaliera del 2009 è stata valorizzata in base alle nuove regole. Per effetto di tale stima il finanziamento complessivo spettante all'OPBG per il 2011 è pari a € 161.265.807, a cui si aggiunge la somma di € 50.000.000, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 78/2009 convertito nella legge 102/2009 che stabilisce la diretta attribuzione all'OPBG del relativo finanziamento a decorrere dal 2009, mentre il finanziamento per il 2011 spettante all'ACISMOM è pari a € 34.501.689;

- gli acconti 2011 per i residui manicomiali e hanseniani, la plasma derivazione, e la ricerca e il reperimento delle cellule staminali;

- i conguagli della mobilità interregionale e per le cellule staminali dell'anno 2009 e dei residui manicomiali e hanseniani del periodo 1997-2007, ivi incluse quelle da operarsi nei confronti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG) e dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM). La regolazione definitiva della mobilità, dopo l'avvenuta approvazione dei relativi valori nella sede istituzionale della Conferenza Stato-Regioni, si avrà successivamente per cassa a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, cui le regioni Sardegna, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Trento, che non beneficiano di trasferimenti da parte dello Stato, dovranno versare, sempre a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'importo negativo della mobilità sanitaria a loro carico, mentre trova copertura, dopo l'introito dei citati versamenti, la quota di mobilità positiva della Provincia autonoma di Bolzano e della regione Friuli.

Anche con il presente riparto, non si è ancora provveduto ad inserire la colonna relativa ai saldi di mobilità sanitaria internazionale, ancorché l'articolo 18, comma 7 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, come da ultimo ribadito dall'articolo 1, comma 796, lettera d), numero 7, della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), preveda che *"sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,*



province autonome di Trento e di Bolzano"; ciò in quanto sono ancora in corso di definizione i lavori del tavolo ristretto interistituzionale (Stato-Regioni) per la trattazione di problematiche connesse alla mobilità sanitaria internazionale, relative sia all'individuazione dei saldi di mobilità sanitaria internazionale sia delle procedure da adottare per i relativi conguagli. All'effettiva imputazione degli importi a debito e a credito si provvederà, pertanto, in sede di apposito riparto da formalizzare in una fase successiva.

1) Per quanto riguarda il finanziamento **VINCOLATO sia per le regioni e PA sia per gli altri enti** da ripartire con la presente proposta, pari a € 401.843.350, si riportano i relativi criteri di ripartizione:

- € 6.840.000 per attività di medicina penitenziaria: medesimi importi del 2010;
- € 238.000.000 per le attività degli IZS: l'importo complessivo è stato determinato incrementando il rispettivo finanziamento dell'anno 2010 della percentuale di incremento del fabbisogno indistinto relativo all'anno 2011 rispetto al precedente anno, pari all'1,07 % riconoscendo, inoltre, una percentuale aggiuntiva pari all'1,75% circa per tenere conto della specificità di tali istituti il cui finanziamento si fonda quasi esclusivamente sulle risorse stanziare in sede di ripartizione del FSN e le regioni sovraordinate agli Istituti non si fanno carico delle eventuali perdite di esercizio. Nelle more dell'individuazione di nuovi criteri, la ripartizione viene effettuata in proporzione agli importi assegnati nel 2010;
- € 10.000.000 per il finanziamento degli oneri contrattuali bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli IZS, a valere sullo stanziamento complessivo: medesimi importi del 2010;
- € 3.000.000 quale quota parte del finanziamento complessivo degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli IZS per complessivi € 398.000.000: medesimi importi del 2010;
- € 142.003.350 per le attività della CRI: l'importo complessivo è stato determinato incrementando il rispettivo finanziamento dell'anno 2010 della percentuale di incremento del fabbisogno indistinto relativo all'anno 2011 rispetto al precedente anno, pari all'1,07 %;
- € 2.000.000 per il Centro Nazionale Trapianti: come l'anno precedente.

Il presente riparto provvede ad accantonare tra le quote vincolate l'importo di € 70.000.000, quale ammontare di risorse destinate alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, alla luce di quanto sancito dalla Corte Costituzionale, in materia di visite fiscali, con la sentenza n. 207 del 7 giugno 2010 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102. L'utilizzo del predetto accantonamento per gli anni 2011 e 2012 è stato disciplinato dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011 che dispone che. *"il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali"*.

La **Tabella D** illustra la ripartizione e le assegnazioni delle quote di finanziamento vincolato a titolo di medicina penitenziaria, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n.230, nonché per gli altri Enti Istituti zooprofilattici sperimentali, CRI, Centro nazionale Trapianti.




La **Tabella E** riporta il riepilogo delle erogazioni di cassa in favore delle Regioni e P.A. nonché degli altri Enti IZS, CRI e Centro Nazionale Trapianti. La tabella E riporta anche una colonna di rateizzazione di una quota del saldo della Regione Abruzzo pari a 30 milioni di euro, nei termini convenuti il 7 luglio u.s. dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui si fanno carico le Regioni con saldo di mobilità positivo, al fine di tenere conto che l'acconto 2011 è basato sulla mobilità effettiva del 2009, anno dell'evento sismico in Abruzzo che è stato causa di una riduzione delle attività delle strutture sanitarie della Regione.

Roma,

Il Ministro



A small, handwritten mark or signature located at the bottom left corner of the page.



DISPONIBILITÀ FINANZIARIA PER IL SSN ANNO 2011
TAB. A RIPARTO INDISTINTO E FINALIZZATO - ANTE MOBILITÀ e POST RICOQUIBBRIO (Importi in euro)

Main data table with columns: REGIONE, DISTRETTUALE (FARMACI, SPEDIALISTICA), OSPEDALIERA (PRESINISTRA, SINISTRA), TOTALE, RINNOVO CONVENZIONI, ARRETRATI TICKET, EMERGENZE EXTRACOM, TOTALE, FINALIZZATO + INDISTINTO ANTE MOBILITÀ e RICOQUIBBRIO, TOTALE + INDISTINTO ANTE MOBILITÀ e POST RICOQUIBBRIO.

CRITERI DI RIPARTO INDISTINTO TRA LIVELLI DI ASSISTENZA DISTRETTUALE: 5% (FARMACI, SPEDIALISTICA), 51% (FARMACI, SPEDIALISTICA), 41% (PRESINISTRA, SINISTRA). Includes breakdown for 'PESI AGGIORNATI PER RIPARTO DEI LIVELLI DI ASSISTENZA TRA REGIONI E P.A.'.

CRITERI DI RIPARTO FINALIZZATO: Rinnovo convenzioni - quota capienza sedilia; Anzichione ticket - % di accesso all'assistenza; quota capienza presunti prima del ricupolo; Finanziamento straordinario. N° soggetti.

TAB. B. FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO E FINALIZZATO - ANTE MOBILITÀ e POST RIEQUILIBRIO
(importi in euro)

Regioni	Riceviti e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle P.A.	IRAP	Addizionale IRPEF	Integrazione a norma del d.l.vo 56/2000	Fondo sanitario nazionale	TOTALE	
							INDISTINTO	+ FINALIZZATO
	7	8					ANTE MOBILITÀ e POST RIEQUILIBRIO	POST RIEQUILIBRIO
PIEMONTE	167.095.971		2.518.158.506	571.156.000	4.605.631.521		7.862.041.998	
V.DAOSTA	4.341.336	101.914.593	98.585.358	17.144.000			221.985.287	
LOMBARDIA	344.688.926		7.885.380.680	1.388.428.000	7.353.623.974		16.972.121.580	
BOLZANO	17.089.038	356.309.380	406.186.287	67.671.000			847.255.705	
TRENTO	17.328.157	455.719.032	359.113.078	66.919.000			899.079.267	
VENETO	187.978.900		3.050.971.621	599.794.000	4.620.611.736		8.459.356.257	
FRIULI	47.484.584	1.170.568.501	807.382.754	162.365.000	1.951.029.183		2.187.800.839	
LIGURIA	62.729.872		790.774.757	210.693.000	4.097.217.020		3.015.226.812	
E ROMAGNA	171.955.829		2.877.471.822	595.104.000	4.097.217.020		7.741.748.671	
TOSCANA	138.369.096		2.110.288.842	454.412.000	3.911.472.541		6.614.542.479	
UMBRIA	34.031.402		369.727.092	97.787.000	1.091.062.369		1.592.607.863	
MARCHE	57.467.177		749.610.362	172.692.000	1.763.683.346		2.743.452.885	
LAZIO	162.193.247		3.898.365.575	689.309.000	5.030.030.320		9.779.898.142	
ABRUZZO	41.537.068		468.574.712	124.511.000	1.698.720.702		2.333.343.482	
MOLISE	12.952.736		52.563.174	26.451.000	475.676.901		567.643.811	
CAMPANIA	163.215.831		1.509.511.645	409.850.000	7.663.185.073		9.745.762.549	
PUGLIA	113.350.898		1.024.229.189	307.277.000	5.476.133.687		6.920.990.774	
BASILICATA	16.926.354		67.087.789	44.895.000	890.529.028		1.019.438.171	
CALABRIA	47.418.994	4.198.551.289	172.250.671	131.281.000	3.084.981.293		3.435.931.958	
SICILIA	128.084.893		1.638.449.648	362.169.000		2.222.024.927	8.549.279.757	
SARDEGNA	45.917.138	2.046.155.810	634.687.152	144.638.000			2.871.398.100	
TOTALE	1.982.157.447	8.329.218.603	31.489.370.717	6.644.546.000	53.713.588.692	2.222.024.927	104.380.906.387	0

NOTE:
- IRAP e addizionale IRPEF: stima Dipartimento Politiche Fiscali
- Partecipazione Sicilia: 49,11%

3.684.242.698
573.371.591



[Handwritten signature]

DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SSN
ANNO 2011

TAB C RIPARTO INDISTINTO E FINALIZZATO - POST MOBILITA' e RIEQUILIBRIO
(importi in euro)

MOBILITA'

TOTALE
MOBILITA'



Regioni	INTERREGIE			TOT	CELLULE STAMINALI		HANSENIANI e MANICOMIALI		PLASMADER	M = da D a L	9 = 6B + M	%
	ACCONTI	B GESU'	ACQISMOM		CONGUAGLI	ACCONTI	CONGUAGLI	ACCONTI				
PIEMONTE	3.288.138	-247.940	-4.256	3.035.942	5.704.452	-1.366.794	268.954	-238.470	131.760	7.412.084	7.869.454,082	7,54%
V DAOSTA	-15.924.036	-62	-4.153	-15.928.251	86.290	-27.788	48.036	-36.540	55.602	-15.726.502	206.258,785	0,20%
LOMBARDIA	431.580.221	-290.720	-193.562	431.095.939	-2.421.030	-2.908.403	129.527	-994.684	320.534	433.028.319	17.405.149,899	16,67%
BOLZANO	5.108.079	-24.502	-171	5.083.406	-2.457.208	-78.842	56.539	-994.684	69.475	1.664.813	848.920,518	0,81%
TRENTO	-10.539.986	-8.770	-329	-10.549.084	-5.879	-218.529	12.174	1.002.922	320.534	-15.437.872	93.741,347	0,85%
VENETO	96.764.662	-481.899	-55.700	96.227.063	-2.075.291	-880.853	332.578	68.375	69.475	93.741,347	8.553.097,604	8,19%
FRIULI	23.043.420	-31.339	-9.770	23.002.311	7.568.643	-568.864	447.439	-112.401	1.576.908	31.914,036	2.219.714,875	2,13%
LIGURIA	-38.557.326	-109.845	-471.535	-39.129.706	-11.847.338	13.676.287	-2.019.194	-2.577	-706.480	-40.029,008	8.118.733,310	7,78%
E ROMAGNA	346.600.528	-424.130	-5.879	346.170.529	25.559.179	-963.257	106.014	1.051.866	1.431.157	376.984,639	6.735.624,900	6,45%
TOSCANA	115.367.697	-1.550.548	-82.459	114.034.690	9.921.382	-1.366.654	-205.283	-113.282	-1.288.432	121.082,421	1.602.493,728	1,54%
UMBRIA	11.895.322	-3.567.173	-89.818	8.238.331	-96.744	-84.431	31.608	-27.540	-651.874	9.885,865	2.723.808,805	2,61%
MARCHE	-30.376.039	-1.005.245	-63.292	-31.444.576	12.872.844	-666.091	-346.635	-59.622	-19.644,080	-55.149,433	9.724.748,709	9,32%
LAZIO	66.199.044	-12.074.231	-29.121.412	24.996.429	21.826.088	-1.030.327	229.766	-1.208,531	-168.812	-124.377,492	2.208.965,990	2,12%
ABRUZZO	-59.652.579	-5.050.033	-273.502	-64.976.104	-58.018.341	-238.721	-31.873	-923.641	-3.700,000	-55.149,433	9.724.748,709	9,32%
MOLISE	32.976.998	-2.071.916	-107.523	30.797.559	11.409.884	-23.259	18.143	-954,091	-769,838	37.548,236	605.192,047	0,58%
CAMPANIA	-295.168.570	-12.220.364	-2.635.395	-310.024.329	-19.389.471	-776.830	185.776	-1.537,564	-331.542,418	-177.008,901	9.414.220,131	9,02%
PUGLIA	-172.607.433	-7.912.475	-960.927	-181.480.835	-2.245.977	-901.460	36.212	7.766,348	-769,838	-33.211,124	6.743.981,873	6,46%
BASILICATA	-35.288.867	-1.537.072	-66.110	-36.892.049	3.284.732	-73.130	14.145	-2.937,965	-233,991,907	33.211,124	986.227,047	0,94%
CALABRIA	-216.129.578	-6.733.772	-186.599	-223.040.949	1.758.427	-340.892	-14.145	1.202,949	-9.416,383	-233,991,907	3.201.940,051	3,07%
SICILIA	-198.883.113	-3.767.270	-107.638	-202.698.021	-3.898.590	-779.622	784.811	-1.998,120	2.820,442,325	-208.589,542	8.340.690,215	7,99%
SARDEGNA	-53.795.582	-2.525.512	-61.829	-56.382.923	5.829.150	-461.540	46.533	-76.995	157.853,618	-50.955,775	157.853,618	0,15%
B GESU'	161.265.807	161.265.807	34.501.689	34.501.689	46.987	0	0	0	0	34.548,676	34.548,676	0,03%
ACQISMOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.380.906,387	100%

NOTE:

- Mobilità: dati coordinamento nazionale
- B gesu' e Simoni: 2009 + 0,84%

[Handwritten signature]

TAB D RIPARTO VINCOLATO PER REGIONI E ALTRI ENTI
(importi in euro)

Regioni	a Regioni e P. A.					a Altri Enti					TOTALE VINCOLATO
	MEDICINA PENITENZIARIA	CONTRATTO	CONTRATTO	FUNZIONAMENT O	CRI	CENTRO NAZ TRAPIANTI	16 = da 10 a 15				
PIEMONTE	853.000	1.003.000	321.967	23.937.145			26.115.112				
V.D'AOSTA	44.000						44.000				
LOMBARDIA	820.000	2.491.000	706.389	49.628.474			53.645.863				
BOLZANO	38.000						38.000				
TRENTO	48.000						48.000				
VENETO	363.000	1.350.000	368.270	29.903.288			31.984.558				
FRIDULI	160.000						160.000				
LIGURIA	307.000						307.000				
E ROMAGNA	510.000						510.000				
TOSCANA	391.000						391.000				
UMBRIA	111.000	787.000	205.671	17.669.183			18.772.854				
MARCHE	106.000						106.000				
LAZIO	782.000	1.103.000	345.657	24.176.357			26.407.014				
ABRUZZO	212.000	875.000	234.745	17.515.481			18.837.226				
MOLISE	45.000						45.000				
CAMPANIA	507.000	428.000	110.912	19.326.310			20.372.222				
PUGLIA	551.000	529.000	157.215	17.513.412			18.750.626				
BASILICATA	53.000						53.000				
CALABRIA	190.000						190.000				
SICILIA	434.000	721.000	272.434	19.220.587			20.648.021				
SARDEGNA	315.000	713.000	276.741	19.109.762			20.414.503				
TOTALE	6.840.000	10.000.000	3.000.000	238.000.000	142.003.350	2.000.000	401.843.350				

CRITERI DI RIPARTO VINCOLATO

- Medicina Penitenziaria : come 2010

- Izs Contratto : come il 2010

Contratto : come il 2010

Funzionamento : 2010 + 1,07%

- Cri : 2010 + 1,07%

- Centro nazionale trapianti : come il 2010



[Handwritten signature]

TAB E EROGAZIONI DI CASSA
(Importi in euro)



Regioni	a Regioni e P.A.		a Altri Enti	
	17 = 9 - 7 - 8 + 10	18	19 = 17 + 18	20 = 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + B.Gesù + Simoni
PIEMONTE	7.703.211.111	-205.952	7.703.005.159	25.262.112
V.DAOSTA	100.046.856	0	100.046.856	52.825.863
LOMBARDIA	17.061.280.973	-12.032.097	17.049.248.876	31.621.558
BOLZANO	475.560.100	0	475.560.100	
TRENTO	410.642.206	0	410.642.206	
VENETO	8.365.481.704	-2.604.691	8.362.877.013	
FRUIJI	1.001.821.790	0	1.001.821.790	
LIGURIA	2.912.774.932	0	2.912.774.932	
EROMAGNA	7.947.287.481	-10.474.871	7.936.812.610	
TOSCANA	6.597.646.804	-3.364.388	6.594.282.416	18.661.854
UMBRIA	1.568.573.326	-274.688	1.568.298.638	25.625.014
MARCHE	2.666.447.628	0	2.666.447.628	18.625.226
LAZIO	9.563.337.462	0	9.563.337.462	19.865.222
ABRUZZO	2.167.640.922	30.000.000	2.197.640.922	18.199.626
MOLISE	592.284.311	-1.043.313	591.240.998	20.214.021
CAMPANIA	9.251.511.300	0	9.251.511.300	20.099.503
PUGLIA	6.631.181.975	0	6.631.181.975	157.853.618
BASILICATA	969.353.693	0	969.353.693	34.548.676
CALABRIA	3.154.711.057	0	3.154.711.057	
SICILIA	4.014.488.033	0	4.014.488.033	
SARDEGNA	728.684.377	0	728.684.377	
B.GESÙ				
ACISMOM				
TOTALE	93.883.968.043	-	93.883.968.043	587.405.644

TOT CASSA DA STATO = 7 + 8
TOT CASSA DA REGIONI = 7 + 8
TOT CASSA

94.471.373.687
10.311.376.050
104.782.749.737
-0